

Estratto del volume *Domande e Risposte di Diritto Costituzionale e Pubblico*, di Claudio Mellone
Tutti i diritti riservati all'autore.

Modulo 1, forme di stato e di governo.

(si riporta l'estratto delle risposte da 1 a 6)

1. Come definiresti una costituzione?

Si potrebbe definire come una norma o una serie di norme fondamentali di un ordinamento, in linguaggio figurato la costituzione è l'ossatura di un certo sistema politico; siamo abituati a parlare di costituzione come testo scritto e di un punto di arrivo di determinate lotte politiche, come è stata la rivoluzione francese, e non è sbagliato, ma non si può dire che prima non esistessero delle costituzioni; in effetti non può esistere uno Stato senza delle regole fondamentali su cui si fonda, e quindi si può affermare che non esiste uno stato senza una costituzione. Questo comporta anche un'altra conseguenza; effettivamente molte costituzioni attuali sono scritte, ma non è detto che le costituzioni debbano essere sempre scritte; l'esempio più noto è quello della Gran Bretagna, che ha una costituzione, ma questa non è scritta bensì consuetudinaria, e ciò in armonia con quel sistema che si basa ancora su molte norme di origine consuetudinaria, piuttosto che scritte come il nostro sistema.

2. Che cos'è il principio della separazione dei poteri?

Questo principio è stato enunciato dal filosofo francese Montesquieu , secondo il quale uno Stato per avere una costituzione, deve avere anche la separazione dei tre poteri fondamentali dello Stato, e cioè il potere legislativo deve essere separato dal potere esecutivo, e ancora entrambi devono essere separati dal potere giurisdizionale. In effetti, come abbiamo visto prima, non è vero che se uno Stato che non abbia una costituzione basata sulla separazione dei poteri non ha proprio una costituzione, ma è anche vero che il principio della separazione dei poteri è il migliore antidoto allo stato cosiddetto Stato assoluto, dove tutti e tre poteri sono concentrati su un solo soggetto politico, che in passato era identificabile con il Re. Il fatto però che ci siano tre poteri separati, non vuol dire che questi siano totalmente indipendenti gli uni dagli altri; l'idea del famoso filosofo francese era quella che i tre poteri si bilanciassero fra di loro, in modo che nessuno dei tre potesse prendere il sopravvento sugli altri; in altre parole è il sistema dei cosiddetti pesi e contrappesi, in modo da avere uno Stato equilibrato.

3. Nel nostro ordinamento, cioè quello italiano, esiste il principio della separazione dei poteri?

Certamente sì, e bisogna aggiungere che il principio della separazione dei poteri trova applicazione quando i tre poteri sono affidati a organi dello Stato diversi, in Italia il potere legislativo spetta al Parlamento, quello esecutivo, in senso lato, al Governo, quello giurisdizionale spetta alla magistratura; tuttavia questa separazione non è sempre così netta. In effetti il Governo ha anche un potere legislativo, e ciò si scopre quando pensiamo ai decreti legge e ai decreti legislativi che sono di competenza del Governo; d'altro canto anche il Parlamento può avere delle funzioni che possono essere considerate come esecutive; nonostante ciò, però, non solo in Italia abbiamo l'applicazione del principio della separazione dei poteri, ma è anche vero che tendenzialmente questi tre poteri sono esercitati da soggetti diversi.

4. Si parla di costituzioni flessibili e di costituzioni rigide, ma qual è la differenza?

La differenza si rinviene nel fatto che mentre le costituzioni flessibili possono essere modificate da norme di rango inferiore, le costituzioni rigide non possono essere modificate da norme di rango inferiore; si fa come esempio di tipica Costituzione flessibile lo statuto Albertino; questo statuto era stato concesso dal re Carlo Alberto nel 1848. Nessuna norma prevedeva la sua revisione, e nessun procedimento era stato previsto per la sua modifica, ma fu subito chiaro che non era pensabile che lo statuto Albertino fosse immutabile e, in definitiva si arrivò alla conclusione che lo statuto era modificabile dal re con il concorso del Parlamento. Tuttavia non bisogna pensare che tutto lo statuto Albertino fosse effettivamente modificabile dal re o dal Parlamento. In effetti anche lo statuto Albertino, per quanto flessibile, aveva una parte che potremmo definire rigida, cioè non modificabile, e la parte che storicamente si è affermata come non modificabile è quella che attribuisce il potere legislativo al Parlamento. Il problema venne in evidenza quando il Governo cercò di usare la decretazione di urgenza, che ricordiamolo ha forza di legge, senza l'intervento del Parlamento, ma queste operazioni furono bloccate. Quindi anche lo statuto Albertino che è ed era ritenuto flessibile, aveva una parte che non poteva essere toccata.

5. *Una costituzione, è rigida, come abbiamo visto, quando non può essere modificata da norme di rango inferiore, ma come si fa a garantire la rigidità di una costituzione?*

Vi possono essere due sistemi che permettono di garantire la rigidità di una costituzione; il primo fa riferimento alle maggioranze necessarie per modificarla; basta riflettere un attimo. Se per modificare una costituzione potrebbero bastare le stesse maggioranze che sono necessarie per modificare una legge ordinaria, si dovrebbe arrivare alla conclusione che il Parlamento potrebbe facilmente modificare la costituzione, e in tal modo basterebbe una legge del Parlamento presa con le maggioranze ordinarie per modificare la costituzione. È vero invece che la rigidità di una costituzione si garantisce in primo luogo attraverso il procedimento necessario a modificarla; questo procedimento non può essere lo stesso previsto per approvare, modificare o abrogare una legge ordinaria, ma dev'essere un procedimento necessariamente "aggravato", cioè un procedimento che prevede un numero superiore di passaggi parlamentari e maggioranze qualificate (cioè superiori a quelle ordinarie) per poter approvare una modifica della costituzione. Di conseguenza da un punto di vista dell'iter parlamentare, una riforma di natura costituzionale è necessariamente più lunga, e con maggioranze rafforzate, rispetto ad una normale procedura legislativa, e spesso può prevedere anche degli interventi diretti da parte del popolo, attraverso l'istituto del referendum.

Un'altra garanzia della rigidità della costituzione sta nella istituzione di un giudice speciale il cui compito fondamentale è quello di verificare se le norme dell'ordinamento, e per quanto ci riguarda le leggi e gli atti aventi forza di legge, siano conformi alla costituzione; questo giudice deve avere anche il potere di annullare le norme che non siano conformi alla costituzione. Nel nostro ordinamento il giudice si chiama Corte Costituzionale, ma di regola tutti gli ordinamenti basati su una Costituzione rigida hanno il loro giudice costituzionale.

6. *Di che cosa si occupa principalmente il diritto costituzionale?*

E' facile dire che il diritto costituzionale si occupa principalmente della costituzione, per quanto ci riguarda della Costituzione italiana; tuttavia il diritto costituzionale non si occupa solo di questo, perché accanto alla Costituzione vi sono anche le leggi costituzionali, che hanno pari forza della costituzione; non si può poi ignorare la giurisprudenza costituzionale, che per l'Italia è quella della Corte costituzionale. La giurisprudenza costituzionale costituisce indubbiamente un'importante parte del diritto costituzionale.....

Modulo 2, le fonti del diritto.

(si riporta l'estratto delle risposte da 1 a 3)

1. *Secondo te, quali sono le caratteristiche fondamentali di una norma giuridica?*

Le caratteristiche fondamentali di una norma giuridica sono normalmente individuate nella generalità ed astrattezza;

la generalità vuol dire che la norma non è rivolta a un singolo o a singoli soggetti, ma ad una pluralità indistinta di soggetti;

l'altra caratteristica è quella della astrattezza, la norma giuridica, cioè, prevede delle ipotesi che possono verificarsi in astratto, prescindendo dal caso concreto; nel momento in cui nel mondo reale si verifica un fatto può essere riportato a quanto previsto dalla norma giuridica in astratto, vuol dire che tale norma potrà trovare applicazione. Da questi punti di vista la norma giuridica si distingue dal provvedimento, perché il provvedimento è di regola preso in relazione a soggetti ben individuati e per fatti che sono già accaduti.

2. *Secondo te che cosa sono le fonti del diritto?*

Fonte fa riferimento nel linguaggio comune a quel luogo da cui scaturisce qualcosa, l'idea che viene subito alla mente è una fonte d'acqua pura, cioè il luogo da dove sgorga l'acqua.

Questa idea figurata può riportarsi anche le fonti del diritto, una fonte del diritto è quindi quella situazione dalla quale scaturiscono dalle norme giuridiche; se vogliamo essere più precisi si chiamano fonti del diritto quegli atti oppure quei fatti che l'ordinamento giuridico riconosce come idonei a produrre norme giuridiche.

Normalmente si distinguono le fonti di produzione dalle fonti sulla produzione; queste ultime, cioè le fonti sulla produzione fanno riferimento ai modi attraverso cui si producono norme giuridiche, individuando coloro che hanno il potere di produrre norme giuridiche e le modalità attraverso cui tali norme si producono; possiamo pensare ad esempio alle regole che disciplinano la formazione di una legge da parte del Parlamento, regole in gran parte contenute nella Costituzione.

Queste regole sono fonti sulla produzione.

Le fonti di produzione invece fanno riferimento a ciò che produce il diritto.

Il diritto, come fonte di produzione, può nascere da atti o fatti; gli atti sono quei comportamenti umani consapevoli e volontari che per quanto ci riguarda sono idonei a produrre diritto: queste fonti hanno tutte la forma scritta.

In effetti si può dire che più del 90 % delle fonti sono fonti che fanno riferimento ad atti, e quindi fonti-atto.

Abbiamo poi va in maniera residuale, le fonti, cioè ciò che è idoneo a produrre il diritto, che non derivano da atti, ma derivano da fatti, cioè da comportamenti.

L'esempio tipico di fonte fatto, e forse l'unico, è la consuetudine; questa infatti non nasce da un atto ma da un comportamento; in altre parole c'è un gruppo o una comunità che nel tempo ripete un certo comportamento con la convinzione che questo sia giuridicamente obbligatorio.

Il ripetersi del tempo di questo comportamento accompagnato dalla detta convinzione che sia giuridicamente obbligatorio, farà effettivamente diventare obbligatorio quel comportamento, anche per chi non intende seguirlo.

Come si vede qui non c'è stato nessun atto nel senso che abbiamo visto prima che ha fatto sorgere la norma, ma è stato il comportamento accompagnato dall'elemento psicologico della sua obbligatorietà.

Vi sono poi le fonti di cognizione, ma queste non sono vere fonti, perché l'unico scopo che hanno è quello di far conoscere alla comunità il contenuto del diritto.

La fonte più autorevole come fonte di cognizione è la gazzetta ufficiale.

Questa fonte ha un ruolo importantissimo nella produzione di norme, pur essendo solamente una fonte di cognizione. È vero infatti che tutti gli atti normativi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Quest'ultima è pubblicata annualmente, mentre la gazzetta ufficiale è pubblicata tutti giorni non festivi e corredata anche da una serie di "serie speciali" destinate alle sentenze della Corte costituzionale e agli atti dell'unione europea. Le leggi, se ci soffermiamo solamente le leggi, entrano in vigore non immediatamente, ma dopo un periodo di 15 giorni dalla pubblicazione della legge sulla gazzetta ufficiale; questo periodo di 15 giorni è detto comunemente *vacatio legis*;

3. E quali sono le fonti del diritto?

Se guardiamo l'ordinamento italiano...

Modulo 3, il Parlamento.

(si riporta l'estratto delle risposte da 7 a 9)

7. Quanti sono i membri della Camera e del Senato?

Per la Camera sono 630 compresi i membri della circoscrizione estero, per il Senato sono 315, sei dei quali eletti dalla circoscrizione estero, ma 315 sono quelli elettivi, cui bisogna aggiungere i Senatori a vita.

Tuttavia la Camera dei deputati, nella seduta dell'8 ottobre 2019, ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione, la proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B "*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*", già approvata, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica in data 11 luglio 2019.

Dato che il testo della legge costituzionale è stato approvato nella seconda votazione al Senato a maggioranza assoluta inferiore ai due terzi dei componenti, come previsto dall'art. 138 della Costituzione, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Quindi se chiesto, ed è stato chiesto, e questo confermi la riforma, si avrà una drastica riduzione del numero dei parlamentari modificando gli articoli 56 e 57 della Costituzione passando dagli attuali 630 a 400 Deputati e dagli attuali 315 a 200 senatori.

8. Il divieto di mandato imperativo, cos'è?

Per l'art. 67 della Costituzione ogni parlamentare rappresenta la Nazione e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

In altre parole si vuole che il parlamentare faccia gli interessi della Nazione e non necessariamente quelli degli elettori che l'hanno eletto.

Non è consentito quindi che il parlamentare sia eletto con un mandato, un incarico preciso da parte dei suoi elettori, che se non rispettato ne comporti le dimissioni.

Questo principio è stato anche usato per giustificare la trasmutazione di parlamentari eletti con un certo schieramento politico e altri schieramenti, spesso opposti a quello di appartenenza.

D'altro canto è stato proprio questo "trasformismo o trasfughismo" politico che spesso ha consentito di formare governi di segno opposto rispetto ai precedenti e di assicurare la durata delle legislature.

Di certo però il parlamentare che cambia schieramento conserverà la responsabilità politica nei confronti degli elettori che l'avevano scelto. Di conseguenza non sono efficaci le cosiddette lettere di dimissioni in bianco, cioè dichiarazioni firmate dal parlamentare all'atto dell'accettazione della candidatura, e che il partito può usare nel momento in cui il parlamentare eletto non segua le indicazioni del partito.

9. Abbiamo parlato del Parlamento, però ci dobbiamo occupare adesso di chi vota, e già mi hai parlato dell'elettorato passivo, spiegami ora le caratteristiche del voto.

È l'articolo 48 comma 2 della Costituzione che stabilisce i principi che devono essere seguiti in relazione al voto.

Prima di tutto il voto è *personale*.....

Modulo 4, il Presidente della Repubblica.

(si riporta l'estratto delle risposte da 1 a 3)

1. La nostra Costituzione prevede la figura del Presidente della Repubblica, questo vuol dire che la nostra forma di Governo è presidenziale?

No, la forma di Governo presidenziale ha caratteristiche diverse e la nostra forma di Governo è parlamentare, caratterizzata dal rapporto di fiducia che lega il Governo alle Camere.

Nella forma di Governo presidenziale, e il riferimento principale e più importante è quello degli Stati Uniti dove abbiamo un Presidente che è eletto a suffragio universale e non è legato dal rapporto di fiducia con il Parlamento che negli Stati Uniti è chiamato Congresso, composto da un Senato rappresentativo dei diversi Stati dell'Unione, e da una Camera dei Rappresentanti, rappresentativa dell'intera nazione.

Inoltre nel sistema presidenziale statunitense il Presidente è anche capo dell'esecutivo, potremmo dire che cumula in sé le funzioni di rappresentante del paese e di capo del Governo, tanto che in quel sistema non esiste un capo del Governo diverso dal Presidente .

2. Allora la nostra forma di Governo è semipresidenziale, visto che esistono un Presidente e un capo del Governo distinti?

Nemmeno, la forma di Governo semipresidenziale più nota è quella francese.

Anche in quel caso il Presidente è eletto dal corpo elettorale e non può essere sfiduciato dal Parlamento, d'altro canto però esiste un capo del Governo diverso dal Presidente che è nominato dal Presidente ma che deve godere anche della fiducia del parlamento.

Il Presidente francese gode di notevoli poteri in parte riservati dalla Costituzione francese, ma che derivano anche dal suo peso politico perché è eletto direttamente dal popolo a suffragio universale, e dispone anche della maggioranza politica nel Parlamento francese.

In effetti in passato la durata in carica del Presidente , 7 anni, non era la stessa del Parlamento, 5 anni, e quindi poteva verificarsi il fenomeno della "coabitazione" dove la maggioranza politica del parlamento non corrispondeva all'orientamento politico del Presidente .

La Costituzione francese è stata poi modificata e ha equiparato le durata delle due cariche e si è anche stabilito che le elezioni parlamentari si svolgano subito dopo quelle presidenziali, in modo da rendere improbabile che il corpo elettorale a distanza di poco tempo esprimesse delle maggioranze politiche diverse.

In definitiva il nostro Presidente della Repubblica si inserisce all'interno del sistema di Governo parlamentare italiano, è eletto dal Parlamento, con un ruolo di garanzia e con i poteri e limitazioni

riconosciuti dalla Costituzione ma che non sono paragonabili a quelli dei presidenti degli Stati Uniti e della Francia.

3. Come viene eletto Presidente della Repubblica?

Secondo l'articolo 83 della Costituzione è il Parlamento che elegge il Presidente della Repubblica, ma il Parlamento si riunisce in seduta comune presso la sede della Camera dei Deputati.

Alla votazione non partecipano solamente i deputati e i senatori, ma partecipano anche tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, tuttavia la Valle d'Aosta non invia tre delegati ma solamente un delegato.

In merito alle modalità concrete di elezione del Presidente della Repubblica, si stabilisce, in primo luogo, che l'elezione avviene a scrutinio segreto, e questo è uno dei casi in cui il Parlamento vota a scrutinio segreto, perché ormai la regola è quella della votazione palese, nel senso che il singolo deputato o senatore esprime il suo voto di fronte all'aula, mentre.....

Modulo 5, il Governo.

(si riporta l'estratto delle risposte 1 e 2)

1. La Costituzione dedica una disciplina approfondita in relazione alla formazione del Governo?

No, l'unico articolo dedicato alla formazione del governo è l'articolo 92, dove si dispone la struttura essenziale del Governo, e cioè il Presidente del Consiglio, i ministri, e il Consiglio dei ministri, e al secondo comma si dispone che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo i ministri. L'articolo 93 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri e i singoli ministri prima di assumere le loro funzioni devono prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

2. Se la Costituzione si occupa in maniera non approfondita in relazione alla formazione del Governo, in concreto quando è necessario formare un nuovo Governo quale sarà la disciplina da seguire, per esempio questa disciplina è contenuta in una legge?

No, in effetti la disciplina concreta che si applica in caso di formazione del nuovo Governo è frutto di una prassi costituzionale, e secondo alcuni non si tratterebbe di una prassi costituzionale ma di una vera e propria consuetudine costituzionale.

In effetti secondo ciò che è accaduto nelle diverse crisi di governo, il Presidente della Repubblica, secondo l'articolo 92 deve nominare il Presidente del Consiglio e su proposta di questi anche i singoli ministri, niente di più.

Per la nomina del Presidente del Consiglio procede a delle consultazioni, per verificare l'esistenza di una maggioranza in Parlamento che possa concedere la fiducia al nuovo Governo.

Nelle consultazioni sono sentiti i Presidenti delle due Camere, e anche gli ex Presidenti della Repubblica, per un riguardo istituzionale in relazione all'incarico che hanno ricoperto.

La parte essenziale delle consultazioni fa riferimento ai gruppi parlamentari, ed esattamente sono sentiti nelle consultazioni i presidenti dei gruppi parlamentari, ma tali presidenti sono di regola accompagnati dagli esponenti più significativi dei rispettivi partiti, e cioè i segretari politici dei partiti.

Non è stabilito quanto debbano durare queste consultazioni, ma in base all'esperienza italiana, la durata varia a seconda della difficoltà di formare il nuovo Governo.

Se infatti in Parlamento esiste già una solida maggioranza che è in grado di indicare al Presidente della Repubblica, per il tramite delle consultazioni, il nome di un presidente del consiglio, le consultazioni avranno una durata breve.

Ma se in Parlamento non esiste questa maggioranza, e sono aperte diverse possibilità di formarne una, allora necessariamente le consultazioni dureranno più tempo.

Può anche accadere che il Presidente della Repubblica provveda a più tornate di consultazioni, magari più limitate, per verificare l'esistenza di una maggioranza che possa sostenere un nome di un Presidente del Consiglio.

Per prassi è accaduto che il Presidente della Repubblica cessate le consultazioni, non nomini direttamente un Presidente del Consiglio, ma dia l'incarico alla personalità incaricata di formare il governo.

La persona incaricata può anche svolgere delle sue consultazioni, in modo da giungere ad un patto di maggioranza in grado di sostenere il Governo che intende presiedere.

Di regola accade anche che il Presidente del Consiglio incaricato accetta l'incarico, ma con riserva, riserva che viene sciolta in senso favorevole solo dopo che l'incaricato abbia svolto con successo la sua attività.

Se invece l'incaricato rinuncia all'incarico, vorrà dire che non è riuscito a trovare una maggioranza in grado di sostenerlo, e quindi si avrà un nuovo giro di consultazioni volto ad individuare il nome di un nuovo Presidente del Consiglio che possa avere la maggioranza in Parlamento.

Bisogna anche notare che se nonostante tutti gli sforzi non si riesce ad individuare una personalità che sia in grado di ottenere la maggioranza in Parlamento, il Presidente della Repubblica potrebbe anche sciogliere le Camere e quindi affidare agli elettori il compito di individuare le forze politiche che potrebbero avere la maggioranza in Parlamento, e quindi esprimere anche il nome di un Presidente del Consiglio in grado di governare.

Nella prassi poi si sono verificate altre ipotesi.....

Modulo 6, la Corte costituzionale.

(si riporta l'estratto delle risposte da 1 a 4)

1. Parlami in generale della giustizia costituzionale, cos'è? A cosa serve? Esiste un solo modello di giustizia costituzionale?

In generale se uno Stato ha una costituzione rigida, di regola ha anche un organo o degli organi che assicurino il rispetto della costituzione.

Non abbiamo però un solo sistema di controllo, ma diversi sistemi di controllo di sindacato delle leggi.

In primo luogo possiamo avere un sistema diffuso o accentrato.

Nel sistema diffuso ogni giudice può verificare se le leggi contrastino con la costituzione di quel sistema.

Questo sistema però, ha uno svantaggio, almeno teorico, perché un qualsiasi giudice può dichiarare incostituzionale una legge, ma il problema si risolve considerando che di solito è adottato nei sistemi giudici di Common Law.

In questi sistemi di tipo anglosassone vige la regola secondo la quale la decisione presa da un giudice su un caso analogo, vincola anche gli altri giudici, quindi vige il sistema del precedente vincolante, dello stare decisis, e le decisioni delle corti supreme vincolano tutti gli altri giudici.

Di conseguenza se un giudice ritiene una certa legge incostituzionale la questione potrà giungere fino alla corte suprema di quel Paese, per es. la Corte Suprema degli Stati Uniti, che potrà decidere in maniera vincolante per tutti i casi analoghi, salvo che i giudici inferiori non riscontrino delle diversità rispetto al caso deciso dalla Corte Suprema.

In questo modo si raggiungono due effetti, il primo è di evitare una sorta di anarchia costituzionale, con il potere di sindacato costituzionale affidato a un qualsiasi giudice; il secondo è di evitare che una volta che una corte suprema abbia deciso un caso, questo non possa essere messo più in discussione anche se presenta delle differenze rispetto a quello già deciso.

Il secondo sistema è quello accentrato, viene cioè creato un solo organo che ha il compito di svolgere il sindacato costituzionale.

2. Il sindacato delle leggi di tipo accentrato, di quanti tipi può essere?

La fantasia dei legislatori costituzionali può essere infinita, in genere si possono avere due modelli, quello del giudizio in via diretta e quello in via indiretta, che possono anche essere chiamati in via principale e incidentale.

In quello in via principale è consentito a cittadini o enti di rivolgersi direttamente alla corte costituzionale per provocare un giudizio di costituzionalità su una legge.

Questo però non vuol dire che questo potere sia riconosciuto sempre in maniera indiscriminata, senza cioè porre delle condizioni per la rivolgersi al giudice costituzionale.

Nel sistema in via incidentale la questione di costituzionalità può essere sollevata nel corso di un giudizio, cioè nel corso di un processo dove sia possibile proprio l'applicazione di una legge che si ritenga incostituzionale. Questo sistema ha il vantaggio di limitare il ricorso al giudice costituzionale, ma ha anche lo svantaggio, di condizionare il ricorso al giudice costituzionale all'esistenza di un processo.

3. In teoria il sindacato costituzionale di una legge deve essere svolto dopo che la legge è entrata in vigore, o prima che questo accada?

In teoria sono possibile entrambi i sistemi, anche se il più diffuso è quello del sindacato successivo.

In Francia esiste il sistema del sindacato preventivo, nel senso che una legge prima di essere approvata può essere sottoposta al controllo del Consiglio Costituzionale, secondo le regole previste dalla costituzione francese.

4. Bene abbiamo visto i possibili o almeno i più diffusi sistemi di sindacato costituzionale delle leggi, in Italia che sistema abbiamo?

In Italia abbiamo un sistema.....

Modulo 7, la magistratura, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato.

(si riporta l'estratto della risposta 1)

1. Parlami in sintesi dei principi costituzionali sul processo e magistratura.

Art. 24 commi primo e secondo:

- 1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi;*
- 2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.*

Dall'art. 24 si possono ricavare due fondamentali principi costituzionali sul processo.

Dal primo comma si ricava l'esistenza del potere di azione, chi vuole far valere un diritto o un interesse può agire in giudizio; di conseguenza saranno eccezionali i casi in cui sia il giudice ad agire, cioè a proporre domanda, come nell'ipotesi dell'art. 107 c.p.c..

Osserviamo poi che qualunque soggetto (persona fisica o ente) potrà agire in giudizio.

Nel secondo comma si fa riferimento al diritto alla difesa, in ogni stato e grado del procedimento.

Il riferimento è sia al processo penale sia al processo civile. Questo principio, però, è ulteriormente ribadito e specificato nell'art. 111 Cost.

Art. 25. comma primo.

1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Il giudice naturale è quello istituito in base ai criteri preesistenti elaborati dalla legge, e non istituito successivamente per casi già verificatisi. Si vogliono evitare, in altre parole, i tribunali straordinari che attraggano a sé le competenze che spettavano al giudice naturale. Questo principio è ulteriormente ribadito dall'art. 102 Cost. che espressamente vieta i giudici straordinari e di cui ci occupiamo subito.

Art. 102.

- 1. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.*
- 2. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.*
- 3. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.*

L'art. 102 ci dice, in definitiva, che la giurisdizione può essere esercitata solo dai giudici ordinari, che sono previsti nella costituzione e ordinati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, mentre non potrebbero esserci giudici straordinari e soprattutto speciali, ma, al più, delle sezioni specializzate dei giudici ordinari.

Mentre per i giudici straordinari il divieto è sostanzialmente rispettato, i giudici speciali sono poi previsti dal successivo articolo 103 (previsti dalla Costituzione, ma non regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario) tra cui spiccano per importanza i giudici amministrativi, Tar e Consiglio di Stato, quest'ultimo che ha anche la particolare caratteristica di essere anche un organo consultivo del governo (art. 100 Cost.).

I giudici amministrativi si occupano principalmente di interessi legittimi.

Si ricorda inoltre, come giudice speciale i tribunali militari.

Questi sono previsti dall'art. 103 della Costituzione terzo comma secondo cui:

“I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 101.

1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Ci interessa il secondo comma.. il giudice, in altre parole, essendo sottoposto solo alla legge, è solo a questa che deve rispondere, e, quindi, non può essere influenzato da altre regole se non quelle della legge. Il secondo comma dell'art. 101 garantisce l'indipendenza del giudice. È anche vero, però, che la legge è il confine che il giudice non può valicare, è il suo limite.

Art. 111.

L'art. 111 della costituzione è molto complesso ed è pensato in maniera particolare per il processo penale tanto che alcune sue parti sono quasi letteralmente riportate nel codice di procedura penale.

Tuttavia l'art. 111 è punto di riferimento anche per il processo civile. Riportiamo, allora, i commi che più ci interessano.

Comma 1 e 2.

1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Cominciamo dal concetto di giusto processo, e rifacciamoci alla definizione di un autore di procedura penale (Tonini) secondo il quale in concetto di giusto processo rinvia a “ un concetto ideale di giustizia che preesiste alla legge e che è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, in base all'art. 2 cost. s'impegna a riconoscere”.

Il secondo comma stabilisce il principio fondamentale del contraddittorio, ribadito poi nel codice di procedura civile all'art. 101, ma qui si sottolinea oltre alla parità delle parti, la posizione del giudice che deve essere “terzo e imparziale” sia nel processo civile sia in quello penale.

Questo principio trova poi riscontro nelle norme sulla ricsuzione e astensione contenute sia nel codice di procedura civile sia in quello di procedura penale.

Efficace è l'immagine secondo cui il processo può essere visto come un triangolo equilatero che vede ai due vertici inferiori le parti e in quello superiore il giudice, perfettamente equidistante dalle due parti, cosa, che, in verità si verifica più nel processo civile che in quello penale.

La ragionevole durata è il punto dolente del nostro ordinamento processuale civile e penale; i processi sono spesso lunghissimi e costituiscono una sofferenza morale ed economica per le parti, e per questo dovrebbero avere una durata ragionevole.....

Modulo 8, le autonomie (regioni, province, comuni e città metropolitane) e i principi costituzionali in tema di pubblica amministrazione.

(si riporta l'estratto delle risposte da 1 a 4)

1. In seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, possiamo dire che l'Italia è diventata uno Stato federale?

No, indubbiamente la riforma ha cambiato la struttura centralizzata dello Stato italiano e se proprio non è stato costituito uno Stato federale, possiamo ritenere che è sorta una Repubblica delle autonomie, oppure secondo la definizione cara a certi autori, è sorto uno Stato autonomistico.

L'attuale configurazione dello Stato italiano è basata su più livelli territoriali di governo, ciascuno con una propria autonomia politica costituzionalmente garantita, e ciò lo intendiamo chiaramente dall'articolo 114 della Costituzione secondo cui:

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

Per comprendere il cambiamento si può anche riportare il vecchio articolo 114:

“La Repubblica si riparte in Regioni province e comuni”.

Come si vede il nuovo articolo 114 già a livello costituzionale non si limita semplicemente ad elencare gli enti territoriali diversi dallo Stato, ma li definisce come “enti autonomi” con propri statuti poteri e funzioni.

Inoltre c'è un'altra osservazione da fare; nella nuova elencazione c'è anche lo Stato, che è quindi uno degli elementi costitutivi della Repubblica. Questo non vuol dire che prima lo Stato non era considerato elemento della Repubblica, ma il nuovo articolo 114 ribadendo che la Repubblica non è costituita solo dallo Stato ma anche dagli altri enti indicati fa intendere che la stessa Repubblica non può essere identificata solo con lo Stato.

2. Parlando delle regioni si distinguono regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, quale la differenza?

Si potrebbe immaginare che la Costituzione ha previsto un solo tipo, un solo modello di regione, ma non è così. Dobbiamo fare due importanti considerazioni: la prima riguarda il fatto che esistono Regioni a statuto ordinario Regioni a statuto speciale, la seconda riguarda il numero delle Regioni italiane, che attualmente è di 21, secondo l'articolo 131 della Costituzione:

"Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia ;

Sardegna”.

Tra queste dobbiamo individuare le regioni a statuto speciale, ed è l'art. 116 della Costituzione che le indica e sono:

“Il Friuli Venezia Giulia , la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Abbiamo quindi 5 Regioni a statuto speciale, e 16 a statuto ordinario.

Le Regioni a statuto speciale si distinguono proprio per le modalità attraverso cui è adottato lo statuto, ed infatti gli statuti delle Regioni di cui stiamo parlando, sono adottati con legge costituzionale.

3. Abbiamo quindi visto che esistono regioni a statuto ordinario, e regioni a statuto speciale, ma è possibile che le regioni a statuto ordinario chiedano ulteriori autonomie?

Sì è possibile, e si parla del fenomeno dell'autonomia differenziata.

L'articolo di riferimento è il

Modulo 9, la prima parte della Costituzione, principi e diritti fondamentali.

(si riporta l'estratto delle risposte da 1 a 4)

1. Cosa dice l'art. 1 della Costituzione?

Secondo l'art. 1 *“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.*

2. E cosa significa?

L'Italia è una Repubblica democratica; ciò vuol dire principalmente che a tutti deve essere data la possibilità di accedere alla vita politica; questo principio trova la sua maggiore specificazione nel titolo IV della Costituzione relativo ai rapporti politici.

Il lavoro (e quindi non la rendita) è l'elemento caratterizzante della vita italiana e questo principio trova la sua maggiore specificazione nel titolo III della Costituzione relativo ai rapporti economici.

Ricordiamo quindi i principi che toccano i rapporti di lavoro: il diritto di sciopero, il diritto di proprietà e di iniziativa economica; dalla nostra Costituzione emerge quindi la figura di uno Stato interventista nell'economia, in opposizione al vecchio Stato liberale che invece interveniva poco in quel campo.

Il popolo è titolare della sovranità, ma non la esercita direttamente; la nostra è democrazia rappresentativa e non diretta come sarebbe una democrazia che fa largo uso del referendum. Ma ciò significa anche che nessun organo di governo potrà auto legittimarsi, ma dovrà comunque poter contare su una legittimazione proveniente dal popolo, questi, infatti, in quanto titolare della sovranità è in grado di attribuirne l'esercizio ad altri soggetti.

Questo non vuol dire, però, che tutti gli organi dello Stato debbano essere rappresentativi, poiché si è pensato di istituire organi non rappresentativi, come la Corte Costituzionale e gli organi di giustizia ordinaria, che siano in grado di bilanciare le eventuali degenerazioni del parlamentarismo.

3. L'art. 2 della Costituzione garantisce e riconosce i “diritti inviolabili”, ma quali sono questi diritti?

I diritti inviolabili sono i diritti fondamentali che non solo devono essere difesi da lesioni dello Stato ma da lesioni da parte di chiunque (riconosce e garantisce).

Si noti che per l'art. 2 della Costituzione i “diritti inviolabili” non sono creati dallo Stato, ma riconosciuti da questo per mezzo dello strumento costituzionale. Ciò può far intendere che la Costituzione almeno in questo articolo, abbia avvallato le tesi filosofiche giusnaturaliste, secondo le quali i diritti non trovano la loro fonte nello Stato ma preesistono a questo trovando la loro fonte nella stessa società umana, salvo poi verificare da dove derivano tali diritti.....